

IL TESTO DELL'ESEMPLARE SENTENZA DEI MAGISTRATI FIORENTINI DEPOSITATA IERI

Mons. Fiordelli non poteva invocare il Concordato contro i principi costituzionali

Ampia confutazione delle tesi della difesa e del PM - Tre questioni affrontate e risolte - Il tribunale ha pieno diritto di giudicare - Il "sindacato di merito", - Il reato ha effettivamente leso la reputazione dei Bellandi

(Dal nostro inviato speciale) FIRENZE. 1 - E' stata depositata oggi presso la cancelleria del tribunale di Firenze la sentenza emanata esattamente un mese fa dalla prima sezione penale nella causa promossa contro il vescovo di Prato, monsignor Fiordelli e don Aiuzzi. Si tratta di una cinquantina di pagine nelle quali tutte le questioni di diritto emerse al processo vengono affrontate e risolte. Già alla prima lettura fatta dai giornalisti e dagli inziati, accorsi in buon numero a Firenze per prendere visione dell'atteso documento, la sentenza ha suscitato una grande importanza nella nostra giurisprudenza e possiede un estremo rigore giuridico.

Esso si snoda lungo tre tappe essenziali. In prima, affronta la pregiudiziale del vescovo sulla «causa di giurisdizione» del tribunale; poi esamina il «sindacato sul merito», cioè il potere del giudice di definire o meno legittimo un atto del vescovo emanato nell'esercizio del suo potere spirituale; infine, spiega il reato contestato, la diffamazione. In tutte e tre le tappe, il collegio, composto, come è noto, dai magistrati Antonio Paganelli, presidente, Francesco Melasari, Francesco Longo, da risposte precise, non equivocate, giungendo ad affermazioni di principio che pienamente rispondono all'attesa dell'opinione pubblica. La sentenza, confutata via via, le tesi della difesa e le obiezioni del P.M., accettando, sostanzialmente, soprattutto nei punti essenziali, che riguardano la salvaguardia dell'ordine pubblico e la preminenza della Costituzione, la linea giuridica adottata dalla parte civile.

alle norme del Concordato, entrambi gli ordini sovranici, la Chiesa e lo Stato, si sono posti delle delimitazioni alle rispettive attività. La sentenza cita, appunto, una serie di casi contemplati dal Concordato e dai trattati lateranensi e, subito dopo aggiunge che, al di fuori dei casi precisi in cui si rinvia a una norma regolatrice, non si può affatto ritenere che tutta la materia religiosa e spirituale resti sottratta al regolamento dello Stato, e alla tutela che questi deve avere rispetto ai diritti dei suoi cittadini.

Se esistesse una libertà illimitata della Chiesa, essa sarebbe investita della competenza delle competenze», spiega il tribunale. Come si ricorderà, quest'espressione, era stata formulata dai padri della parte civile per sottolineare l'importanza di tale assunto giuridico. La sentenza del tribunale contiene pienamente con le tesi dell'avvocato Piccardi e dell'avvocato Battaglia su questo punto. Essa afferma infatti, esplicitamente, che «ciò sarebbe in contrasto con tutta la nostra legislazione e, in particolare con il limite posto dall'articolo 1 del Concordato e con l'articolo 44 dello stesso Concordato che, in previsione di difficoltà sulla sua interpretazione, prevede il ricorso ad una amichevole composizione tra le parti contraenti».



considerato come collettività e come unità giuridica pubblica indipendente. Ed in questa seconda categoria vanno indubbiamente comprese quelle avverti caratteristiche, in quanto riflettono la più gelosa tra le potestà giurisdizionali dello Stato, e sono volte a garantire le condizioni fondamentali della vita consociata».

che nella pastorale il vescovo abbia censurato, sotto l'aspetto puramente ideologico, il loro rifiuto al matrimonio religioso, ma più propriamente del fatto di avere lo stesso vescovo usato, nei loro confronti, termini obiettivamente diffamatori per un rapporto da loro posto in essere secondo le leggi civili. Si confermano, altresì, quel concetto sostenuto dal collegio di parte civile, che si compendia nell'affermazione: «Tale reato di pubblico concubino, e lo si querelò!».

« Bene a ragione i coniugi Bellandi si sono querelati contro il vescovo e querelata la Felicina Macelli, indubbiamente offesa nella sua reputazione dal fatto attribuito di avere permesso quale madre del delinquente di essere in pubblico concubino, e lo si querelò!».

« C'è stato al processo, dalla parte della difesa e dello stesso P.M., chi, a questo punto, ha sostenuto la mancata, per il reato di diffamazione, il dolo. Perciò, nella sentenza, i giudici tornano a ribadire un concetto preciso: il diritto di tutela della propria reputazione civile può ritenersi illecito dalla Chiesa, tale scelta da parte dei Bellandi non poteva consistere in quelle censure che, per il reato di concubino, da monsignor Fiordelli attuate, concretano una violazione di diritti della personalità morale del cittadino».

« L'ultima parte del dispositivo, che quindi, dopo aver respinto l'eccezione della insussistenza del dolo, le ragioni per le quali il tribunale ha deciso di concedere all'imputato monsignor Fiordelli l'attenuante di «colpevolezza», e quelle previste nell'articolo 62 del Codice penale per la finalità altamente morale che ha determinato l'azione del vescovo».



La pregiudiziale del vescovo

Ancientissimo, si affronta, come è detto, la pregiudiziale del vescovo. La sentenza ricorda che questa pregiudiziale non è stata fatta propria dalla difesa degli imputati, e, ciononostante, esso si sente in obbligo di affrontarla per il necessario fissare un principio che monsignor Fiordelli teneva a scardinare.

« Il disposto dell'articolo 3 del Codice Penale - afferma il tribunale - che sottopone alla giurisdizione penale italiana tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovino nel territorio dello Stato, vale anche nei confronti delle persone che rivestono la qualifica dell'imputato monsignor Fiordelli, nessuna eccezione essendo in proposito stabilita dal diritto pubblico internazionale; che anzi, la possibilità dell'assoggettamento di un ecclesiastico alla giurisdizione penale italiana è su di lui prevista dalla disposizione dell'articolo del Concordato che impone alla autorità giudiziaria italiana, nel caso di delitti commessi dal sacerdote penale di un religioso, unicamente l'obbligo di informare l'ordinario diocesano».

« Bene a ragione - afferma la sentenza - i coniugi Bellandi si sono querelati, in quanto essi non si dolgono del fatto che nella pastorale il vescovo abbia censurato, sotto l'aspetto puramente ideologico, il loro rifiuto al matrimonio religioso, ma più propriamente del fatto di avere lo stesso vescovo usato, nei loro confronti, termini obiettivamente diffamatori per un rapporto da loro posto in essere secondo le leggi civili».

« Bene a ragione - afferma la sentenza - i coniugi Bellandi si sono querelati, in quanto essi non si dolgono del fatto che nella pastorale il vescovo abbia censurato, sotto l'aspetto puramente ideologico, il loro rifiuto al matrimonio religioso, ma più propriamente del fatto di avere lo stesso vescovo usato, nei loro confronti, termini obiettivamente diffamatori per un rapporto da loro posto in essere secondo le leggi civili».

« Bene a ragione - afferma la sentenza - i coniugi Bellandi si sono querelati, in quanto essi non si dolgono del fatto che nella pastorale il vescovo abbia censurato, sotto l'aspetto puramente ideologico, il loro rifiuto al matrimonio religioso, ma più propriamente del fatto di avere lo stesso vescovo usato, nei loro confronti, termini obiettivamente diffamatori per un rapporto da loro posto in essere secondo le leggi civili».

« Bene a ragione - afferma la sentenza - i coniugi Bellandi si sono querelati, in quanto essi non si dolgono del fatto che nella pastorale il vescovo abbia censurato, sotto l'aspetto puramente ideologico, il loro rifiuto al matrimonio religioso, ma più propriamente del fatto di avere lo stesso vescovo usato, nei loro confronti, termini obiettivamente diffamatori per un rapporto da loro posto in essere secondo le leggi civili».

« Bene a ragione - afferma la sentenza - i coniugi Bellandi si sono querelati, in quanto essi non si dolgono del fatto che nella pastorale il vescovo abbia censurato, sotto l'aspetto puramente ideologico, il loro rifiuto al matrimonio religioso, ma più propriamente del fatto di avere lo stesso vescovo usato, nei loro confronti, termini obiettivamente diffamatori per un rapporto da loro posto in essere secondo le leggi civili».

« Bene a ragione - afferma la sentenza - i coniugi Bellandi si sono querelati, in quanto essi non si dolgono del fatto che nella pastorale il vescovo abbia censurato, sotto l'aspetto puramente ideologico, il loro rifiuto al matrimonio religioso, ma più propriamente del fatto di avere lo stesso vescovo usato, nei loro confronti, termini obiettivamente diffamatori per un rapporto da loro posto in essere secondo le leggi civili».

« Bene a ragione - afferma la sentenza - i coniugi Bellandi si sono querelati, in quanto essi non si dolgono del fatto che nella pastorale il vescovo abbia censurato, sotto l'aspetto puramente ideologico, il loro rifiuto al matrimonio religioso, ma più propriamente del fatto di avere lo stesso vescovo usato, nei loro confronti, termini obiettivamente diffamatori per un rapporto da loro posto in essere secondo le leggi civili».



Una ormai nota fotografia della famiglia Bellandi

STA PER CONCLUDERSI LA CLAMOROSA VICENDA DEL «SOTTOGOVERNO»

Forse già stasera la sentenza al processo della «Cassa», di Latina

Anche l'avv. De Marsico, difensore di Aiuti, denuncia le cautele ispettive della Banca d'Italia «Un processo che ci indica gli stracci, mentre altri individui sono ritenuti intoccabili»

(Dal nostro inviato speciale) LATINA. 1 - La sentenza del tribunale penale di questa città nel giudizio contro la Banca d'Italia, è stata depositata in banca, che travolge la Cassa di Risparmio di Latina, potrebbe essere emessa domani a tarda sera ovvero nelle prime ore del pomeriggio di giovedì. L'alternativa dipende dall'arringa conclusiva di difesa che sarà tenuta, nell'interesse dell'imputato Gaetano Aiuti, dal prof. Giuseppe Sotgiu l'ultimo di

De Marsico, il quale ha parlato in difesa dell'imputato, numero uno - Gaetano Aiuti - i nostri lettori conoscono certamente (ricordano) quale ruolo occupò nell'arringa di difesa, che travolge la Cassa di Risparmio di Latina, potrebbe essere emessa domani a tarda sera ovvero nelle prime ore del pomeriggio di giovedì. L'alternativa dipende dall'arringa conclusiva di difesa che sarà tenuta, nell'interesse dell'imputato Gaetano Aiuti, dal prof. Giuseppe Sotgiu l'ultimo di

« Un processo che ci indica gli stracci, mentre altri individui sono ritenuti intoccabili»

« Un processo che ci indica gli stracci, mentre altri individui sono ritenuti intoccabili»

Una lettera dei Bellandi

La famiglia Bellandi ci ha permesso la cura di una lettera inviata il 17 marzo scorso alla direzione del settimanale «Epoca», in risposta ad una domanda acciò fosse affermata che da alcuni mesi a questa parte Mauro Bellandi «è solo pianto» di avere nel campo della stampa pubblicata dal settimanale milanese e per questo la famiglia Bellandi ci ha preparato di espressa volontà un comunicato. Ecco il testo della lettera:

« Ma poiché contrasti tra le disposizioni del Concordato e i principi sfiliati della Costituzione si prospettano inevitabilmente, dovrà ritenersi che ogni qualvolta in atti emanati dall'autorità ecclesiastiche si offendano i diritti soggettivi dei cittadini, garantiti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, dovrà operare la tutela consacrata nelle leggi dello Stato a difesa dei diritti medesimi».



« Ma poiché contrasti tra le disposizioni del Concordato e i principi sfiliati della Costituzione si prospettano inevitabilmente, dovrà ritenersi che ogni qualvolta in atti emanati dall'autorità ecclesiastiche si offendano i diritti soggettivi dei cittadini, garantiti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, dovrà operare la tutela consacrata nelle leggi dello Stato a difesa dei diritti medesimi».

« Ma poiché contrasti tra le disposizioni del Concordato e i principi sfiliati della Costituzione si prospettano inevitabilmente, dovrà ritenersi che ogni qualvolta in atti emanati dall'autorità ecclesiastiche si offendano i diritti soggettivi dei cittadini, garantiti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, dovrà operare la tutela consacrata nelle leggi dello Stato a difesa dei diritti medesimi».

« Ma poiché contrasti tra le disposizioni del Concordato e i principi sfiliati della Costituzione si prospettano inevitabilmente, dovrà ritenersi che ogni qualvolta in atti emanati dall'autorità ecclesiastiche si offendano i diritti soggettivi dei cittadini, garantiti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, dovrà operare la tutela consacrata nelle leggi dello Stato a difesa dei diritti medesimi».

« Ma poiché contrasti tra le disposizioni del Concordato e i principi sfiliati della Costituzione si prospettano inevitabilmente, dovrà ritenersi che ogni qualvolta in atti emanati dall'autorità ecclesiastiche si offendano i diritti soggettivi dei cittadini, garantiti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, dovrà operare la tutela consacrata nelle leggi dello Stato a difesa dei diritti medesimi».

« Ma poiché contrasti tra le disposizioni del Concordato e i principi sfiliati della Costituzione si prospettano inevitabilmente, dovrà ritenersi che ogni qualvolta in atti emanati dall'autorità ecclesiastiche si offendano i diritti soggettivi dei cittadini, garantiti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, dovrà operare la tutela consacrata nelle leggi dello Stato a difesa dei diritti medesimi».

La Settimana del film italiano si è conclusa trionfalmente a Varsavia

(Dal nostro corrispondente) VARSAVIA. 1 - La Settimana del film italiano a Varsavia si è conclusa con un vero e proprio trionfo. La calorosa accoglienza manifestata per la nostra delegazione di film di Germi, come di consuetudine, ha preso il nome di delegazione del regista del migliore film italiano, che quest'anno appunto si è dedicato a «Follie per la strada».

« Ma poiché contrasti tra le disposizioni del Concordato e i principi sfiliati della Costituzione si prospettano inevitabilmente, dovrà ritenersi che ogni qualvolta in atti emanati dall'autorità ecclesiastiche si offendano i diritti soggettivi dei cittadini, garantiti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, dovrà operare la tutela consacrata nelle leggi dello Stato a difesa dei diritti medesimi».

« Ma poiché contrasti tra le disposizioni del Concordato e i principi sfiliati della Costituzione si prospettano inevitabilmente, dovrà ritenersi che ogni qualvolta in atti emanati dall'autorità ecclesiastiche si offendano i diritti soggettivi dei cittadini, garantiti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, dovrà operare la tutela consacrata nelle leggi dello Stato a difesa dei diritti medesimi».

« Ma poiché contrasti tra le disposizioni del Concordato e i principi sfiliati della Costituzione si prospettano inevitabilmente, dovrà ritenersi che ogni qualvolta in atti emanati dall'autorità ecclesiastiche si offendano i diritti soggettivi dei cittadini, garantiti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, dovrà operare la tutela consacrata nelle leggi dello Stato a difesa dei diritti medesimi».